

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1243

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa

Presentata il 6 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapporto tra libertà di stampa — intesa nel senso più ampio, comprendendo quindi la diffusione di notizie su mezzi di comunicazione *on line* — e diritto all'onore e alla reputazione delle persone, nonché la ricerca di un punto di equilibrio tra tali beni egualmente meritevoli di tutela, costituisce un problema particolarmente delicato in un ordinamento democratico. La presente proposta di legge, che raccoglie osservazioni e suggerimenti provenienti da operatori dell'informazione e del diritto, vuole essere un contributo in tale direzione e uno stimolo al Parlamento affinché si faccia carico della questione.

La vigente disciplina normativa della diffamazione con il mezzo della stampa suscita, infatti, non poche riserve e perplessità ed appare oramai per molti aspetti anacronistica. Da un lato, essa non è in

grado di tutelare adeguatamente la libertà di stampa e di impedire che gli operatori dell'informazione siano spesso esposti ad azioni giudiziarie che talvolta — a causa della palese sproporzione tra il *petitum* e quanto ci si può ragionevolmente attendere possa essere liquidato dal giudice in caso di condanna — sembrano rispondere a scopi meramente propagandistici, se non addirittura intimidatori. Dall'altro, non vengono neppure offerti efficaci e tempestivi strumenti di tutela al cittadino: le norme della legge sulla stampa che prevedevano l'obbligo della rettifica e il termine di un mese dalla presentazione della querela per l'emissione della sentenza (articoli 8 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) sono state ampiamente e sistematicamente disattese. Secondo una ricerca dell'Ordine nazionale dei giornalisti, sono pendenti a carico di questi ultimi oltre

1.000 procedimenti penali e richieste di risarcimento per 3.500 miliardi di lire (si tratta, peraltro, di dati ampiamente approssimati per difetto, in quanto numerose testate non hanno ritenuto di rispondere al questionario predisposto dall'Ordine nel timore di incorrere in violazioni della normativa sulla *privacy*).

Gli attuali rimedi giurisdizionali appaiono inefficaci, dal momento che le pronunce giudiziarie, intervenendo a notevole distanza di tempo, non possono assolvere ad un'effettiva funzione risarcitoria e di reintegrazione del diritto violato.

All'inadeguatezza della disciplina normativa vanno aggiunte le incertezze giurisprudenziali, con decisioni difformi che intervengono sullo stesso argomento a breve distanza di tempo le une dalle altre.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di dare un contributo ad una riforma organica della materia, che sappia temperare la libertà di stampa, presidio fondamentale di un ordinamento democratico, e il diritto dei singoli all'onore e alla riservatezza, nonché quello della collettività alla verità e alla correttezza dell'informazione. Queste ultime, infatti, come ha rilevato anche la Corte costituzionale, non tutelano solo il diritto del singolo cittadino ma anche quello dell'intera collettività: l'obbligo di rettifica, osserva la Consulta nella sentenza n. 133 del 15 maggio 1974, è posto a tutela del pubblico interesse e dell'obiettività dell'informazione.

La presente proposta di legge prende anzitutto atto dell'esigenza, avvertita in questo campo come in altri settori della vita sociale, di favorire il ricorso alla composizione delle controversie in sede extragiudiziale. Si prevede quindi l'introduzione di due condizioni di procedibilità, sia per la querela che per l'azione civile: la richiesta della rettifica a norma della legge sulla stampa (e dunque nei termini e con il rilievo da essa previsti) e l'esperimento di un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi a un apposito giurì. Quest'ultimo dovrà essere composto in modo tale da garantire il rispetto della libertà di stampa e della correttezza del-

l'informazione (a tale soluzione la presente proposta di legge perviene attribuendone la nomina in parte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in parte agli ordini dei giornalisti). Si ritiene peraltro che tale soluzione non possa, e non debba, precludere l'azione civile per i danni patrimoniali, che possono essere in taluni casi di notevole entità (si pensi ad esempio a chi esercita attività professionali o imprenditoriali) e in ordine ai quali la funzione risarcitoria non può essere assolta, come nel caso del danno non patrimoniale, dalla pubblicazione della rettifica o dalla pronuncia del giurì.

Si prevedono quindi talune modifiche, la cui necessità è pure largamente avvertita, della disciplina prevista dal codice penale. La responsabilità del direttore o del vice direttore responsabile (nonché quella dell'editore o dello stampatore per la stampa non periodica) viene circoscritta alle sole ipotesi di scritti non firmati o il cui autore non sia imputabile. Tale responsabilità infatti, per quanto qualificata dagli articoli 57 e 57-*bis* del codice penale come colposa, si configura attualmente nella realtà come una vera e propria responsabilità oggettiva: non è ragionevolmente ipotizzabile che il direttore di una testata giornalistica (si pensi ad esempio a un quotidiano a diffusione nazionale) possa esercitare un effettivo controllo su tutti gli articoli che vengono pubblicati. Si prevede inoltre l'introduzione, non più nella disponibilità del solo soggetto che si ritiene diffamato, dell'*exceptio veritatis*, ossia della possibilità di provare, a propria discolpa, la verità di quanto pubblicato. L'opponibilità o meno dell'*exceptio veritatis* è attualmente rimessa, ai sensi dell'articolo 596 del codice penale, alla discrezionalità del querelante.

Un'ulteriore modifica all'attuale disciplina concerne l'introduzione di un limite massimo all'entità del risarcimento per i danni non patrimoniali: il ristoro di questi ultimi, infatti, ben può essere assicurato, non tanto da una somma di denaro, quanto da rimedi quali la pubblicazione della rettifica o una pubblica pronuncia di censura da parte di un organo indipen-

dente quale il giurì. Tali rimedi avrebbero una efficacia deterrente non trascurabile: si pensi alla perdita di credibilità che deriverebbe ad una testata giornalistica dalla reiterata pubblicazione di rettifiche o da ripetute censure del giurì. L'introduzione di un limite massimo al risarcimento dei danni non patrimoniali porrebbe inoltre fine al malcostume di richiedere risarcimenti palesemente irragionevoli.

Le indicazioni contenute nella presente proposta di legge vogliono essere un punto di partenza per avviare un confronto che possa consentire di trovare un equilibrio tra libertà di stampa e diritto di cronaca — che stanno ambedue a fondamento dello Stato democratico — e la tutela della correttezza dell'informazione nonché dell'onorabilità e della *privacy* dei cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituito presso ogni distretto di corte d'appello il giurì per la correttezza dell'informazione, di seguito denominato « giurì », composto da cinque membri, dei quali tre, fra cui il presidente, nominati dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e due nominati dal competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti.

2. I membri del giurì durano in carica cinque anni non prorogabili. Si applicano le cause di incompatibilità previste per i componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. L'organizzazione e il funzionamento del giurì nonché le procedure e i termini per l'espletamento del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 2 sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

ART. 2.

1. L'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 — (*Dichiarazioni e rettifiche*) —
1. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa o nella trasmissione radiofonica o televisiva o nel sito informatico le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

2. Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma 1 sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, collocate nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia cui si riferiscono.

3. Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina e con le stesse caratteristiche tipografiche della notizia cui si riferiscono.

4. Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono trasmesse entro quarantotto ore dalla richiesta, nella stessa fascia oraria della notizia cui si riferiscono.

5. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore, con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono.

6. Le dichiarazioni o le rettifiche devono fare riferimento alla notizia cui si riferiscono e sono pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe.

7. La querela per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa e l'azione civile, salvo quella relativa al risarcimento dei danni patrimoniali, non possono essere proposte se non è stata richiesta la rettifica ai sensi del presente articolo e, se questa è stata pubblicata, se non è stato esperito il tentativo di conciliazione dinanzi al giurì per la correttezza dell'informazione.

8. Nel caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, il termine per la proposizione della querela e dell'azione civile decorre dalla conclusione della relativa procedura.

9. L'azione civile deve essere proposta nel termine di sei mesi.

10. La mancata o incompleta ottemperanza degli obblighi di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni. La competenza ad applicare la sanzione spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ».

ART. 3.

1. L'articolo 57 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57 — (*Reati commessi con il mezzo della stampa periodica*) — Nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa periodica, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto, il direttore o il vice direttore responsabile, al di fuori dei casi di concorso, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo ».

ART. 4.

1. L'articolo 57-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 57-bis — (*Reati commessi con il mezzo della stampa non periodica*) — Nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa non periodica, qualora l'autore della pubblicazione sia ignoto, l'editore, al di fuori dei casi di concorso, è punito, a titolo di colpa, con la pena stabilita per il reato commesso, diminuita in misura non eccedente un terzo.

Le disposizioni del primo comma si applicano allo stampatore se l'editore è ignoto o non imputabile ».

ART. 5.

1. L'articolo 596 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 596 — (*Prova liberatoria*) — L'imputato per il delitto previsto dall'articolo 595 è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa ».

ART. 6.

1. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale

derivante dalla diffamazione con il mezzo della stampa non può eccedere lire 100 milioni.

2. I contratti collettivi di lavoro regolano la responsabilità civile dell'editore nel caso di diffamazione con il mezzo della stampa.

ART. 7.

1. Le disposizioni del codice penale e della presente legge e ogni altra disposizione di legge in materia di diffamazione con il mezzo della stampa si applicano anche all'informazione radiofonica, televisiva ed informatica.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0012200